



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA MESSA A DISPOSIZIONE DI CARTE GIORNALIERE COMUNI DELLE FFS

Il Municipio di Melide, richiamati:

- ▶ gli art. 176 e seguenti e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- ▶ l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC;

ordina:

Principio	Art. 1 Il Municipio, nell'intento di favorire l'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico, acquista e mette a disposizione della popolazione una o più carte giornaliere per comuni (CGC) delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS).
Aventi diritto	Art. 2 ¹ Hanno diritto all'utilizzazione delle CGC tutte le persone che ne fanno richiesta. ² Le CGC possono essere richieste senza limitazioni, ma al massimo per tre giorni consecutivi, sempre che ve ne siano ancora disponibili per le date desiderate.
Riservazione	Art. 3 Le CGC possono essere prenotate durante le ore d'ufficio presso la Cancelleria comunale, allo sportello, per telefono o e-mail (cancelleria@melide.ch). È pure possibile la prenotazione via internet sul sito www.swisstrotter.ch . In questo caso la prenotazione è valida unicamente dopo conferma via e-mail da parte della Cancelleria.
Termini	Art. 4 ¹ La riservazione anticipata delle CGC potrà avvenire con i seguenti termini: <ul style="list-style-type: none">▶ al più presto 90 giorni prima della data di utilizzo per i residenti;▶ al più presto 15 giorni prima della data di utilizzo per gli altri richiedenti. ² La riservazione è vincolante. In caso di disdetta o mancato ritiro di una CGC prenotata, quando la stessa non fosse acquistata da un altro utente, la tassa è comunque dovuta.
Ritiro	Art. 5 Le CGC devono di regola essere ritirate presso a Cancelleria comunale durante gli orari di apertura degli sportelli, entro 1 settimana dalla riservazione.



MELIDE

Tassa	Art. 6 La tassa per ogni CGC ammonta a: ▶ Fr. 35.- per i residenti; ▶ Fr. 45.- per i non residenti; Il pagamento è effettuato in contanti al momento del ritiro.
Condizioni generali di utilizzo	Art. 7 Per l'utilizzo della CGC valgono le condizioni generali stabilite dalla FFS. Informazioni in merito sono ottenibili presso le stazioni FFS. L'utente è responsabile dell'uso appropriato delle CGC nei confronti delle FFS. È vietato l'acquisto allo scopo di rivendita. In caso di smarrimento o mancato utilizzo non è possibile la sostituzione, lo scambio o il rimborso.
Entrata in vigore	Art. 8 La presente ordinanza entra in vigore dal 1° febbraio 2013, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.
Pubblicazione e ricorso	Art. 9 Contro la presente Ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

IL MUNICIPIO

RM 1353 del 27.11.2012
Pubblicata agli albi comunali dal 29.11.2012 al 14.12.2012

